ACCORDO QUADRO

EX ART. 4, COMMA 1, LEGGE N. 300/1970

In data odierna, 31 luglio 2019, in Roma, si sono incontrati:

COSMO S.P.A., con sede legale in Corropoli, rappresentata dal Sig. Nicola Di Nicola (d'ora in avanti, per brevità, la "Società"),

E

FILCAMS CGIL rappresentata dalla Sig.ra Sabina Bigazzi;

FISASCAT CISL rappresentata dalla Sig.ra Aurora Blanca;

UILTUCS rappresentata dal Sig. Giuseppe Zimmari,

d'ora in avanti, quando insieme, denominati anche le "Parti".

PREMESSO CHE

a) COSMO S.p.A. è una società che, con una catena di Punti Vendita, a marchio "GLOBO", dislocati nel territorio nazionale, opera nel settore del commercio e della grande distribuzione, con la vendita al dettaglio di calzature, abbigliamento, sport, intimo, valigeria, tessile e accessori;

b) esclusivamente per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro, oltre che di tutela del patrimonio aziendale, si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno di ogni Punto Vendita, tenuto conto delle specificità del settore;

c) l'art. 4, L. n. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori), come modificato dall'art. 23, D.lgs. n. 151/2015, stabilisce che *«1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»*;

d) COSMO S.p.A. ha acquistato in data 25 luglio 2019 dai Commissari Straordinari delle società facenti parte del Gruppo "Mercatone Uno", tutte ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ex "Legge Marzano", i Punti Vendita della M.Business S.r.l. siti in Colle Val d'Elsa, Altopascio, Biella, Castelfranco Emilia, Castelfranco Veneto, Coriano, Genova, Lucca, Misterbianco, Pieve di Fissiraga, Parma (d'ora in avanti, per brevità i "Punti Vendita Acquisiti");

e) la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori nonché del

Regolamento (UE) 2016/679, come recepito nell'ordinamento giuridico italiano dal D.lgs. n. 101/2018, e del previgente D.lgs. n. 196/2003, intende installare e far uso di impianti di videosorveglianza presso i Punti Vendita Acquisiti, dislocati nelle diverse regioni sul territorio nazionale, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori ivi impiegati, nonché garantire quella del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;

f) i suddetti sistemi di videosorveglianza sono costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini, in modo da coprire la massima superficie relative agli spazi di vendita accessibili al pubblico durante l'orario di apertura ovvero quei luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;

g) la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti nei confronti di cose e/o persone nell'ambito delle strutture aziendali, ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;

h) le OO.SS., alla luce delle informazioni ricevute dalla Società, danno atto della sussistenza delle motivazioni organizzative, produttive e di sicurezza atte a legittimare, nel caso di specie, il ricorso ad un sistema di videosorveglianza, di talché le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione e l'utilizzo dei relativi impianti con riferimento ai Punti Vendita Acquisiti,

CONSIDERATI

- l'art. 4, L. n. 300/1970;
- il Regolamento (UE) 2016/679, come recepito nell'ordinamento giuridico italiano dal D.lgs. n. 101/2018;
- il D.lgs. n. 196/2003;
- la Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un Accordo Quadro ex art. 4, L. n. 300/1970, alle seguenti condizioni:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

i. le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri la massima superficie dei locali di vendita accessibili al pubblico, dalle quali ne deriverà la possibilità che il personale dipendente venga accidentalmente, temporaneamente, potenzialmente e/o indirettamente inquadrato mentre è intento nello svolgimento delle proprie prestazioni lavorative;

ii. le apparecchiature non costituiscono in alcun modo strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate in nessun caso a fini disciplinari;

iii. le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (es. spogliatoio, servizi igienici, sale riunioni);

iv. gli impianti di videosorveglianza sono analiticamente esplicati nel Disciplinare Tecnico (**Allegato A**) che contiene le specifiche delle singole componenti;

v. gli impianti di videosorveglianza installati presso i singoli Punti Vendita Acquisiti registreranno le immagini tramite supporto informatico;

vi. il sistema di videosorveglianza sarà accessibile solo da parte delle persone incaricate dalla Società e debitamente comunicate alle RSA/RSU, ivi compreso il fornitore del sistema di videosorveglianza;

vii. la visione delle registrazioni sarà consentita alla Società nelle fattispecie oggetto di denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero in caso di richiesta esplicita ricevuta da parte di quest'ultime. Esclusivamente in tali casi le immagini verranno conservate, separatamente, anche per periodi superiori al termine massimo su indicato e messe a disposizione unicamente delle autorità giudiziarie o di polizia;

viii. è vietata la visione da remoto in tempo reale;

ix. la Società, unicamente al di fuori dell'orario di lavoro, per motivi di vigilanza e sicurezza, potrà visionare in diretta le immagini da remoto, tramite dispositivo idoneo a collegarsi al sistema di videosorveglianza;

x. le registrazioni potranno essere conservate per un periodo massimo di n. 72 ore, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini verranno automaticamente cancellate;

xi. gli interventi di tipo tecnico e manutentivi del sistema di videosorveglianza saranno operati da personale incaricato che rilascerà documentazione attestante la prestazione effettuata, con indicazione di data e orario;

xii. eventuali modifiche di tipologia o modello delle telecamere comporteranno la necessità di integrare il presente accordo;

xiii. il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, come recepito nell'ordinamento giuridico italiano dal D.lgs. n. 101/2018, e del previgente D.lgs. n. 196/2003, e la Società assolverà ad ogni obbligo d'informazione *ex lege* circa il trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai clienti ed ai dipendenti, oltre che alla nomina e comunicazione dei soggetti individuati quali responsabile del trattamento, *data protection officer*, ovvero quelli, in ogni caso, incaricati del trattamento dei dati;

xiv. la raccolta dei dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di finalità, pertinenza, adeguatezza e non eccedenza nonché secondo correttezza e per scopi determinati e legittimi. Tutti coloro i quali ne prenderanno visione saranno soggetti al relativo obbligo di riservatezza ai sensi delle normative vigenti.

Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di

videosorveglianza, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali per quanto riguarda la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per i singoli Punti Vendita Acquisiti, concordati con il presente Accordo quadro a livello nazionale:

- la Società trasmetterà alla RSA/RSU e alle OO.SS. territoriali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere, proponendo la sottoscrizione di un accordo;
- si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, facendo ricorso al modello allegato al presente Accordo Quadro (**Allegato B**), con sottoscrizione della RSA/RSU e delle OO.SS. territoriali competenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo Quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Si allegano:

A. Disciplinare Tecnico;

B. Modello di Accordo Territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto.

COSMO S.p.A.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

Allegato B

MODELLO DI ACCORDO TERRITORIALE

Oggi, _____, presso _____, in _____ si sono incontrati:

COSMO S.P.A., con sede legale in Corropoli, rappresentata da _____ (d'ora in avanti, per brevità la "Società");

E

Le RSA/RSU del Punto Vendita di _____ nelle persone dei Sigg. _____ assistite da FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS di _____ nelle persone dei Sigg. _____;

d'ora in avanti, quando insieme, denominati anche le "Parti".

PREMESSO CHE

a) in data 31 luglio 2019, la Società e le OO.SS Nazionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS hanno sottoscritto un accordo quadro ex art. 4, L. n. 300/1970 (di seguito, per brevità "l'Accordo Quadro") riguardante l'installazione di sistemi di sorveglianza presso una pluralità individuata di Punti Vendita della Società medesima, dislocati sul territorio nazionale (ivi compreso quello di _____), demandando a livello territoriale la discussione dei dettagli tecnici relativi alle singole unità locali, per le quali devono essere predisposti accordi specifici per ogni Punto Vendita sulla base del modello concordato con le OO.SS Nazionali;

b) l'accordo a livello territoriale dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU e delle OO.SS. territoriali e/o regionali.

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1) l'Accordo Quadro del 31 luglio 2019 (**Allegato A**) è da intendersi qui integralmente richiamato;

2) il sistema di videosorveglianza installato presso il Punto Vendita di _____ sarà composto come segue:

- n. _____ telecamera interna / n. _____telecamera esterna;
- n. _____ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

Si allega al presente accordo la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza (**Allegato B**), ove sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3) il responsabile del trattamento è il Sig. _____ e gli incaricati del trattamento dei dati sono i Sigg. _____;

4) i rappresentati dei lavoratori sono tenuti al massimo riserbo versi i terzi in ordine alle informazioni fornite dalla Società nel corso del presente incontro;

5) l'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di videosorveglianza che verrà adottata, sarà preventivamente comunicata alla RSA/RSU firmatarie del presente accordo alle quali verranno illustrate le eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche;

6) per quant'altro non espressamente previsto nel presente accordo, le Parti rinviano a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro e dalle norme di legge in materia.

Si allegano:

A. Accordo Quadro del 31 luglio 2019;

B. Planimetria dei locali di _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

COSMO S.p.A.

RSA/RSU